



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "GIOVANNI XXIII"
Sede legale: via Venezia, 2 – 20031 Cesate (MI); Tel/Fax. 029940256
Cod. Mecc. MIIC8BA00C; C.F. 80122670153
e-mail: miic8ba00c@istruzione.it PEC: miic8ba00c@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolacesate.edu.it



**REGOLAMENTO ATTUATIVO
DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
D.P.R 249/1998 così come modificato e integrato dai D.P.R. 235/2007 e D.P.R. 134/2025**
(Riferimento specifico per la scuola secondaria di I grado, orientativo per la scuola primaria)
Approvato con Delibera n. 11 del Consiglio di Istituto del 19/05/2026

Art. 1 Premesse

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: quindi ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale.

La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultano avere una ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe con relativo verbale.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

Art. 2 Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi

In conformità con il DPR 249/1998, come integrato e rivisto dal DPR 134/2025, le sanzioni disciplinari sono articolate in modo da garantire gradualità e proporzionalità. Esse si distinguono in:

1. Richiamo verbale.
2. Consegna da svolgere in classe
3. Consegna da svolgere a casa
4. Invito alla riflessione individuale eventualmente per breve tempo fuori dall'aula, sotto stretta sorveglianza del personale.
5. invito alla riflessione guidata con l'assistenza di un docente.
6. Ammonizione scritta sul diario dello alunno
7. Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario.
8. Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni e attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica (D.P.R.134/2025 art.1 c.8 bis).
9. Allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra 3 e 15 giorni e attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Tali attività si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica stipula convenzioni (D.P.R.134/2025 art.1 c.8 ter). In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica (D.P.R.134/2025 art.1 c.8 quater).
10. Allontanamento dalla comunità scolastica per oltre 15 giorni.
11. Non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo.

Art. 3 Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

Il singolo docente può irrogare le sanzioni dal punto 1 al punto 7.

Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni dal punto 1 al punto 9: viene convocato entro breve tempo dal coordinatore in base al tipo di mancanza su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Classe (esclusi i rappresentanti dei genitori).

Il Consiglio d'Istituto può irrogare le sanzioni del punto 10 e 11, viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe.

Art. 4 Modalità di irrogazione delle sanzioni

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che l'alunno possa esporre le proprie ragioni:

1. Verbalmente per le sanzioni dal punto 1 al punto 7;
2. per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per i punti 8, 9 e 10.

Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dell'alunno devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o tramite posta elettronica certificata. In esse si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni. Se i genitori e l'alunno, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avviseranno che non possono essere presenti potranno nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà l'alunno.

Gli Organi Collegiali sanzionano senza la presenza dell'alunno e dei suoi genitori né dell'eventuale tutore.

In caso di sanzioni con sospensione tutti gli atti saranno trasmessi al Dirigente Scolastico che darà comunicazione scritta ai genitori. In essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento e la possibilità di ricorrere all'organo di garanzia.

Le convocazioni e le riunioni devono essere formali e i verbali redatti in modo adeguato e preciso.

Art. 5 Corrispondenza, mancanze, sanzioni

Ritardi ripetuti dal punto 1 al punto 7

Ripetute assenze saltuarie dal punto 1 al punto 7

Assenze periodiche dal punto 1 al punto 7

Assenze o ritardi non giustificati dal punto 1 al punto 7

Mancanza del materiale occorrente dal punto 1 al punto 7

Non rispetto delle consegne a casa dal punto 1 al punto 6

Non rispetto delle consegne a scuola dal punto 1 al punto 7

Disturbo delle attività didattiche dal punto 1 al punto 7

Linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri dal punto 1 al punto 8

Violenze psicologiche verso gli altri dal punto 6 al punto 11

Violenze fisiche verso gli altri dal punto 6 al punto 11

Reati e compromissione dell'incolumità delle persone punto 10 e punto 11

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo alunno dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia in orario scolastico.

Art. 6 – Divieto e uso regolamentato dei dispositivi digitali

Durante le lezioni è vietato l'uso dei telefoni cellulari, tablet, smartwatch e dispositivi affini.

È assolutamente vietata la registrazione o la diffusione di immagini, audio o video all'interno della scuola senza consenso.

Le violazioni comportano sanzioni dal punto 6 al punto 11. Le sanzioni previste dal punto 8 al punto 11 sono quelle relative alle infrazioni più gravi, anche connesse a fenomeni di bullismo e cyberbullismo).

Art. 7 Organo di garanzia e impugnazioni

L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, due docenti e due genitori indicati dal Consiglio di Istituto tra i componenti del Consiglio stesso.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello statuto delle studentesse degli studenti.

Art. 8 – Disposizioni finali

Il presente regolamento sostituisce le versioni precedenti e recepisce integralmente le disposizioni del D.P.R.134/2025. È approvato dal Consiglio di Istituto ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito della scuola.

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art 5 commi 2 e 3 dello statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), è istituito e disciplinato dal presente Regolamento.
2. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, due docenti e due genitori indicati dal Consiglio di Istituto tra i componenti del Consiglio stesso.
3. Contro le sanzioni disciplinari, entro 15 giorni, è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.
4. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti.
5. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al presidente, che provvede a designare di volta in volta il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
7. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. L'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla Comunità scolastica.
9. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'Organo non oltre 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
10. Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
11. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato
12. L'Organo di Garanzia, su richiesta della famiglia degli studenti o di chiunque abbia interesse, decide anche sui conflitti che, all'interno della scuola, sorgano in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
13. Avverso le decisioni dell'OdG è ammesso ricorso all'OdG Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.

Il Presidente del C. di I.

f.to Sig.ra Boukhchina Ibtissem

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

f.to Prof.ssa Stefania Iapino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993